

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 29 novembre 2024, n. 795

[ID VIP 9217] - Parco agrivoltaico "San Severo 96.2" di potenza elettrica complessiva pari a 91,846 MW, da realizzare nel Comune di San Severo (FG), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: Apollo San Severo S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)";
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attivita' istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 35127 del 09.03.2023, acquisita in data 10.03.2023 al prot. n. 4078 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilita' istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 4628 del 17.03.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 12206 del 07.08.2023, con la quale il Comune di San Severo ha espresso parere non favorevole;
- nota prot. n. 6050 del 12.04.2023, con la quale il Servizio Territoriale di Foggia ha comunicato che l'area interessata dagli interventi non è soggetta a Vincolo Idrogeologico;
- nota prot. n. 7013 del 28.04.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9217, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico "San Severo 96.2" di potenza elettrica complessiva pari a 91,846 MW, da realizzare nel Comune di San Severo (FG), con opere di connessione alla RTN ricadenti anche nel Comune di Lucera (FG), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "Apollo San Severo" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 9217.pdf - a0d97dd0bb5a7af1911d1496e4ca1dbd3f24a15ae4c0afcbf75a529cfdb1e1eb

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.


Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ANAGRAFICA	
ID:	9217
Intervento:	Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "San Severo 96.2", della potenza di 91,846 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di San Severo (FG).
Proponente:	Apollo San Severo S.r.l.
Tipologia:	V.I.A.: <i>D.lgs. 152/2006 -Allegato II comma 2</i>
Comuni:	San Severo (FG)
Layout su IGM , CTR e Ortofoto	



1. Descrizione dell'intervento

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico, nel territorio comunale di San Severo (FG), denominato "Impianto Agrivoltaico San Severo 96.2", della potenza di 91.845,60 kWp.

L'impianto ricopre una superficie di circa 119 ettari ed è diviso in nove siti di installazione localizzati nei pressi della medesima area avente raggio di circa 1.100 metri; i campi fotovoltaici risultano accessibili dalla viabilità locale, costituita da strade statali, comunali ed interpoderali che sono connesse alle Strada Provinciale SP27 ed alla Strada Statale SS272.

I siti ricadono nel territorio comunale di San Severo, in direzione Est rispetto al centro abitato, in una zona occupata da terreni agricoli.




Figura 1 – Suddivisione dell'impianto in 9 sottocampi

La centrale fotovoltaica avrà le seguenti caratteristiche generali:

- potenza fotovoltaica di 91,845,60 kWp
- potenza apparente inverter prevista (@ 40°C) di 94.860,00 kVA
- potenza nominale disponibile (immessa in rete) pari a 88.000,00 kW
- produzione annua stimata: 146.107 MWh
- superficie totale sito (area recinzione): 106,06 ettari
- superficie occupata: 52,04 ettari
 - o viabilità interna al campo: 36.000 mq
 - o moduli FV (superficie netta): 461.563 mq
 - o cabine: 2.080 mq
 - o basamenti (pali ill. e videosorveglianza): 62 mq
 - o drenaggi: 11.271 mq
 - o superficie mitigazione a verde (siepe): ~9.412 mq

Il generatore fotovoltaico nella sua totalità sarà costituito da:

- n. 153.076 moduli fotovoltaici Trina Solar TSM-600DEG20C.20 da 600 W;
- n. 2.857 tracker da 2x14 e 2x28 moduli in verticale con le seguenti caratteristiche dimensionali:

- ancoraggio a terra con pali infissi direttamente "battuti" nel terreno;
 - altezza minima da terra dei moduli 80 cm;
 - altezza massima da terra dei moduli 4,72 m;
 - pitch 8,50 m
 - tilt $\pm 60^\circ$
 - azimut 0° ;
 - n. 465 inverter HUAWEI SUN2000-215KTL che possono lavorare in conformità alle prescrizioni presenti del Codice di Rete;
 - n. 31 cabine di trasformazione: trattasi di cabine prefabbricate, oppure container delle stesse dimensioni, ciascuna con volumetria lorda complessiva pari a 19200x2900x2440 mm (W x H x D), così composte:
 - vano quadri BT;
 - vano trasformatore BT/BT per i servizi ausiliari 5-50 kVA;
 - trasformatore MT/BT (installato all'aperto);
 - vano quadri MT;
 - n. 2 cabine di ricezione MT sezionamento e controllo: cabina prefabbricata avente volumetria lorda complessiva pari a 33000x4000x6500 mm (W x H x D), al loro interno saranno installati:
 - Locale Distribuzione con quadro di distribuzione di media tensione, trasformatore ausiliario MT/BT e quadro per i servizi ausiliari della centrale;
 - Locale Monitoraggio e Controllo con la componentistica dei sistemi ausiliari e monitoraggio;
 - n. 5 cabine di stoccaggio materiale: cabina prefabbricata avente volumetria lorda complessiva pari a 12200x2440x2600 mm (W x H x D);
 - rete elettrica interna a media tensione 30 kV per il collegamento tra le varie cabine di trasformazione e le cabine di ricezione;
 - rete elettrica interna a 1500V tra i moduli fotovoltaici e gli inverter;
 - rete elettrica interna a 800V tra gli inverter e le cabine di trasformazione;
 - impianto di terra (posizionato lungo le trincee dei cavi di potenza) e maglia di terra delle cabine.
- Tutte le opere civili necessarie alla corretta collocazione degli elementi dell'impianto e al fine di garantire la fruibilità in termini di operazione e mantenimento dell'impianto nell'arco della sua vita utile sono:
- recinzione perimetrale a maglia metallica plastificata pari a ca. 2,25 ml dal terreno con circa 15 cm come misura di mitigazione ambientale, con pali a T infissi 60 cm;
 - viabilità interna al parco larghezza di 3,5 metri realizzata con un materiale misto cava di cava o riciclato spessore ca. 30-50cm;
 - minima regolarizzazione del piano di posa dei componenti dell'impianto fotovoltaico (strutture e cabinati) in ogni caso con quote inferiori a 1 metro al fine di non introdurre alterazioni della naturale pendenza del terreno;
 - scavi a sezione ampia per la realizzazione della fondazione delle cabine elettriche e della viabilità interna e a sezione ristretta per la realizzazione delle trincee dei cavidotti MT, BT e ausiliari, in ogni caso inferiori a 1 metro all'interno delle aree recintate;
 - canalizzazioni all'ingresso delle cabine, cavi inverter e cabine, cavi perimetrali per i sistemi ausiliari;
 - basamenti dei cabinati (cabine di trasformazione BT/MT e cabine di ricezione) e plinti di fondazione delle palificazioni per illuminazione, videosorveglianza perimetrale e recinzione;
 - pozzetti per le canalizzazioni perimetrali e gli accessi nelle cabine di trasformazione;
 - opere di piantumazione asparago e piantumazione fascia arborea di protezione e separazione;
 - eventuali drenaggi in canali aperti a sezione ristretta, a protezione della viabilità interna e delle cabine, nel caso si riscontrassero basse capacità drenanti delle aree della viabilità interna o delle aree di installazione delle cabine.

DATI TECNICI GENERALI SUPERFICI**Dati generali**

Superficie particelle catastali (disponibilità superficie)	119,64 ettari
Superficie totale sito (area recinzione)	106,06 ettari
Superficie occupata parco FV	52,04 ettari
Viabilità interna al campo:	36.000 mq
Moduli FV (superficie netta al suolo):	461.563 mq
Cabinati:	2.080 mq
Basamenti (pali ill., videosorveglianza):	62 mq
Drenaggi:	11.271 mq
Superficie mitigazione a verde (siepe):	~9.412 mq

Parametri sistema agrovoltaico

Superficie destinata all'attività agricola (Sagri):	88,24 ettari
Superficie totale del sistema agrovoltaico (Stot):	117,58 ettari
Conformità requisito A1 (Sagri/Stot $\geq 70\%$):	75,3%
Conformità requisito A2 (LAOR $\leq 40\%$):	37,0%
Conformità requisito B1 (continuità dell'attività agricola)	Mantenimento dell'indirizzo produttivo
Conformità requisito B2 (FV agri $\geq 0,6$ FV standard):	101,9%

Figura 2 – Dati tecnici superfici

Per la connessione dell'impianto fotovoltaico con la SSU, si realizzeranno quattro cavidotti MT, due per ogni cabina di ricezione, aventi tensione di esercizio 30 kV.

Gli elettrodotti collegheranno l'impianto fotovoltaico alla futura stazione di trasformazione 30/150 kV ubicata a sua volta all'interno delle particelle dedicate all'impianto.

L'energia prodotta dal generatore fotovoltaico elevata a 150 kV sarà dapprima portata in un punto di raccolta e poi collegata in antenna su una nuova Stazione Elettrica di Trasformazione (SE) della RTN da inserire in entra-esce sulla linea 380 kV "Foggia – San Severo" mediante cavo interrato.

ATTIVITA' AGRICOLA

Attualmente il terreno del sito è coltivato in gran parte ad asparago e in minima parte a oliveto, vigneto e grano.

Tra le varie colture che ben si adattano alle condizioni pedoclimatiche del territorio di San Severo, ed in particolare dell'area dove verrà realizzato l'agrovoltaico, si ritiene che la pianta di "Asparago" sia quella più conveniente perché consente di:

- ottenere un ottimo prodotto, particolarmente richiesto ed apprezzato dal mercato del Nord;
- ottenere un reddito sufficientemente remunerativo;
- utilizzare le macchine già in dotazione dell'azienda per tutte le operazioni meccaniche;
- continuare ad avvalersi della medesima manodopera qualificata.

La distanza tra i sostegni dei pannelli di m. 8,50 consente di coltivare l'asparago sul terreno delle interfile disposto su 5 file.




Figura 3 – Piantagione di asparago tra le file di tracker

La sottoscritta Società Agricola San Matteo s.r.l., con sede in San Severo (FG) alla c/da San Matteo nella qualità di conduttore dei terreni dell'azienda agricola di ettari 119.63.43, identificati al Catasto terreni del Comune di San Severo afferma che la realizzazione del predetto impianto comporta:

- a) l'espianto di 250 piante di olivo corrispondente a una superficie di circa 2 ettari di terreno, varietà Peranzana; attualmente l'oliveto viene coltivato con il metodo "Biologico", senza fregiarsi della denominazione DOP "Dauno Alto Tavoliere", pur ricadendo nella relativa zona di produzione;
- b) l'estirpazione di 0.55.00 ettari di vigneto, varietà Bombino bianco; attualmente questa parte del vigneto è coltivato senza fregiarsi della denominazione "San Severo DOC", pur ricadendo nella relativa zona di produzione, poichè le uve vengono vendute a vinificatori privati e quindi non vinificate in azienda.

Pertanto, le 250 piante di olivo verranno reimpiantate contestualmente all'espianto sull'area perimetrale del sito recintato per mitigare una parte dell'impianto e assicurare la loro produzione sempre con il metodo biologico; sulla restante area perimetrale verranno trapiantate 311 piante di olivo varietà Favolosa, rivelatasi molto resistente alla xylella. Inoltre, la superficie di vigneto di circa 0.55.00 ettari da estirpare verrà impiantata su un terreno aziendale utilizzando la medesima varietà Bombino bianco.



Figura 4 – Situazione attuale delle piante da estirpare

Le piante verranno messe a dimora lungo il perimetro dell'impianto durante il riposo vegetativo a una distanza dalla recinzione di circa 2,00 - 2,5 metri e sulla fila di circa 9 metri.

L'olivo, essendo una pianta sempreverde, assicurerà la naturalità dell'area durante tutto l'anno con le sue caratteristiche che lo contraddistinguono (altezza, larghezza, colore delle foglie, portamento, ecc.). Le piante verranno coltivate regolarmente con il metodo biologico come le altre per assicurare la produzione, per cui verranno irrigate all'occorrenza, potate, sarchiate e trattate.

Di seguito si riporta la verifica per l'idoneità all'installazione di impianti FER nelle aree individuate dal proponente, effettuata con gli strumenti messi a disposizione.

2. Verifiche ai sensi dell'art. 20 comma 8 del Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021

L'area dell'impianto:

- **non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a);
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b);
- **non** interessa cave o miniere (lett.c);
- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale (lett. c ter 1);
- **non** ricade entro 500 metri da siti di interesse nazionale (lett. c ter 1);
- **non** ricade entro 500 metri da cave e le miniere (lett. c ter 1);
- **non** risulta interna ad impianti industriali e stabilimenti né racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2);
- **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3);
- **ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater): l'impianto dista meno di 500 m da Tratturi con buffer di 100 m. Il tratturo in questione è n.86 Tratturello Foggia-Sannicandro di classe A.**



Figura 5 – Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree Decreto Legislativo n.199 del 8 novembre 2021

3. Verifiche ai sensi del Regolamento Regionale n.24 del 30 dicembre 2010

L'area dell'impianto proposto non rientra nelle aree non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. L'elettrodotto di connessione attraversa Tratturi con buffer di 100 metri, Fiumi Torrenti e corsi d'acqua con buffer di 150 m, Segnalazione Carta dei beni con buffer di 100 m, Connessioni, Zone archeologiche con buffer di 100 m.



Figura 6 – Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex R.R. 24/2010

4. Verifiche ai sensi del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10/09/2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future.

È **presente** l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio.

È **presente** e documentato (DM 10/09/2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, attuato a mezzo di trackers a inseguimento.

Il DM al punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Con riferimento alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, si osserva che il progetto prevede:

- La realizzazione dell'impianto determinerebbe la trasformazione di una porzione di territorio di "119 ettari, mentre l'area dedicata alle colture è di 88 ettari";
- c) Nelle relazioni allegare al progetto si stabilisce che il progetto prevede "l'espianto di 250 piante di olivo corrispondente a una superficie di circa 2 ettari di terreno, varietà Peranzana; attualmente l'oliveto viene coltivato con il metodo "Biologico", senza fregiarsi della denominazione DOP "Dauno Alto Tavoliere", pur ricadendo nella relativa zona di produzione; l'estirpazione di 0.55.00 ettari di vigneto, varietà Bombino bianco; attualmente questa parte del vigneto è coltivato senza fregiarsi della denominazione "San Severo DOC", pur ricadendo nella relativa zona di produzione, poichè le uve vengono vendute a vinificatori privati e quindi non vinificate in azienda";
- Inoltre, "le 250 piante di olivo verranno reimpiantate contestualmente all'espianto sull'area perimetrale del sito recintato per mitigare una parte dell'impianto e assicurare la loro produzione sempre con il metodo biologico; sulla restante area perimetrale verranno trapiantate 311 piante di olivo varietà Favolosa, rivelatasi molto resistente alla xylella. Inoltre, la superficie di vigneto di circa 0.55.00 ettari da estirpare verrà impiantata su un terreno aziendale utilizzando la medesima varietà Bombino bianco";
- In fase di cantiere, poiché il cavidotto si estende per circa diversi Km, gli impatti sul suolo e sottosuolo verranno provocati dagli interventi di adeguamento della viabilità esistente, necessari per consentire il transito degli automezzi pesanti, dalle operazioni occorrenti alla costruzione delle nuove piste d'accesso, considerato che la maggior parte dell'elettrodotta ricade su Tratturo.

5. Verifiche ai sensi delle "Linee guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il progetto viene definito dalla società proponente "agri-fotovoltaico". Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario
La società Apollo San Severo S.r.l. non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazioni temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo; all'interno della relazione agrivoltaico è specificato che "Società Agricola San Matteo s.r.l., con sede in San Severo (FG) alla c/da San Matteo si configura come conduttore dei terreni dell'azienda agricola di ettari 119.63.43".
- Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"
A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

Superficie agricola: 882.400 mq;

Superficie totale: 1.196.343 mq;

$$S_{agricola} / S_{tot} = 0,73$$

Parametro A.1): Requisito rispettato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella totale

$$LAOR\ 38\% \leq 40\%$$

Superficie totale moduli: 461.563 mq

Superficie totale: 1.196.343 mq

Parametro A.2): Requisito rispettato.

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli
B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

Nella Relazione pedoagronomica si specifica che "Tra le varie colture che ben si adattano alle condizioni pedoclimatiche del territorio di San Severo, ed in particolare dell'area dove verrà realizzato l'agrivoltaico, si ritiene che la pianta di "Asparago" sia quella più conveniente"

Parametro B.1): requisito rispettato.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agri} \geq 0,6 FV_{standard}$$

Non sono presenti relazioni che permettano una verifica del requisito: nei documenti analizzati non risultano informazioni relative alla producibilità di un impianto Fotovoltaico standard localizzato nella stessa area di realizzazione dell'impianto oggetto della presente scheda.

Parametro B.2): requisito non verificabile.

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra

Nelle relazioni è riportato che i tracker avranno "altezza minima da terra dei moduli 80 cm; altezza massima da terra dei moduli 4,72 m".

Parametro C: requisito rispettato.

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio
D.1) Il risparmio idrico

Non sono riportate indicazioni in merito.

Parametro D1: requisito non verificabile.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Nella Relazione SIA non sono previste modalità di gestione e di monitoraggio dell'attività agronomica.

Parametro D2: requisito non verificabile.

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

All'interno delle relazioni non si evince se i terreni utilizzati sono già coltivati o da riutilizzare. Non sono presenti relazioni o sensori di monitoraggio relativi a queste attività.

Parametro E: requisito non verificabile.

- Rispetto del Principio DNSH

Come stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del requisito.

Principio non verificabile.

6. Conclusioni

L'impianto agrivoltaico in progetto è ubicato su di un terreno agricolo e unisce un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare tramite l'impiego di moduli fotovoltaici con l'attività agricola.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- L'area ricade tra quelle classificate come non idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021. Infatti, l'impianto dista meno di 500 m da Tratturi con buffer di 100 m. Il tratturo in questione è n.86 Tratturello Foggia-Sannicandro di classe A;
- L'area non ricade nelle aree non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. L'elettrodotta di connessione attraversa Tratturi con buffer di 100 metri, Fiumi Torrenti e corsi d'acqua con buffer di 150 m, Segnalazione Carta dei beni con buffer di 100 m, Connessioni, Zone archeologiche con buffer di 100 m;
- L'impianto rispetta il requisito A1, A2, B1, C delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, ma non i requisiti ulteriori necessari alla qualificazione dell'impianto come "agrivoltaico".